



**ORDINANZA**

*n. 370*

*del 22 DICEMBRE 2020*

**OGGETTO:**

**DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI  
GENERE IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 30 DICEMBRE  
2020 AL 1° GENNAIO 2021**

## IL SINDACO

**Premesso** che durante il periodo festivo natalizio, ed in particolar modo in occasione del capodanno, è consuetudine effettuare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e che tale condotta può incidere sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per l'utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minori;

**Rilevato** che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che, oltre a creare pericolo per la cittadinanza e comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili a forti rumori, provocano inoltre inquinamento atmosferico;

**Ricordato** a tutti gli esercenti il divieto di vendita di articoli pirotecnici al di fuori della normativa "CE", nonché espressamente il divieto di vendita di articoli pirotecnici ai minorenni;

**Considerato** che l'Amministrazione comunale, ritenendo comunque insufficiente ed inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità della collettività, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza e per quella degli altri;

**Visto** l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267, che riconosce in capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Rilevata** altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, a garanzia del bene giuridico tutelato dall'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

**Ribadito** che la mancanza di un provvedimento interdittivo all'utilizzo dei predetti strumenti pirici potrebbe potenzialmente comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico, impedirne la fruibilità, determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

**Considerato** che tra le cause concrete che potrebbero potenzialmente essere foriere di pericolo vadano considerate quelle aree ove maggiore è la presenza di pedoni e dove le vie strette e tortuose possano ingenerare effetti di rimbombo con conseguente disturbo delle quiete pubblica, le aree ove maggiore è la presenza di bambini e ragazzi anche in considerazione della pericolosità di eventuali artifici inesplosi, aree limitrofe all'ospedale alle case di cura, edifici scolastici, canili e/o gattili censiti, edificio di valore storico ed artistico;

**Tenuto conto** che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, con nota Prot. 49552 del 16.12.2020;

**Visto** l'art. 703 del Codice Penale;

**Visto** l'art. 57 del TULPS;

**Ai sensi** dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## ORDINA

**L'inibizione assoluta dell'uso e il lancio di qualsivoglia materiale esplodente petardi, botti ed artifici pirotecnici -classificati dal D.Lgs 123/2015 nelle categoria F.1, F.2, F.3, T.1 – in aree pubbliche e sulla pubblica via, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2021 nei giorni 30 – 31 Dicembre 2020 e 1 Gennaio 2021, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi, nelle seguenti aree del territorio comunale:**

- a) **le aree interne al perimetro del c.d. centro storico, e dei centri storici delle frazioni, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzate da vie strette, edifici**

contigui e sostenuto passaggio di pedoni, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone, di seguito elencate;

**Piazza Martiri, Corso Cavour, Corso Garibaldi, Corso Mazzini, Corso Roma, Piazza Mora e Gibin, Piazza Don Ravelli, Piazza Chiesa, Piazza Dom Mario Zanetta, Via Mora E Gibin, Via Nazionale, Via Principe Umberto.**

- b) nelle vicinanze e comunque entro la distanza di 200 metri, da edifici di culto per la presenza, soprattutto nei giorni festivi, di numerosi fedeli e per la rilevanza e pregio artistico degli edifici stessi;**
- c) entro l'area del parco Marazza e del parco della Resistenza in quanto frequentato da bambini e ragazzi, sede della biblioteca civica e comunque in tutti i parchi pubblici e le aree attrezzate per il gioco dei bimbi ;**
- d) nelle aree limitrofe e comunque entro la distanza di 200 metri, dall' Ospedale S.S. Trinità ed alla a casa di riposo Pia Opera Curti (viale Zoppis, via Mons. Caviglioli, via Volontari Del Sangue );**
- e) nelle aree limitrofe e comunque entro la distanza di 200 metri, dalla casa di riposo Casa Famiglia (via Don Godio);**
- f) nella via Della Resega ove è presente il gattile.**

**Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.**

### **INFORMA**

- che il Responsabile del procedimento amministrativo - per il presente provvedimento è il Comm. Capo Ettore Tettoni Comandante Corpo Polizia Locale;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
  - a) ricorso gerarchico al Prefetto di Novara, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
  - b) ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i);

### **DISPONE**

La tempestiva trasmissione al Sig. Prefetto della Provincia di Novara ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per le valutazioni di cui al successivo comma 9.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Gli Organi di Vigilanza le Forze dell'Ordine faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

**IL SINDACO**

*Sergio BOSSI*